

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2124-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica nella seduta del 30 ottobre 1962

modificato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e Belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 1962 (V. Stampato n. 4231)

d'iniziativa dei senatori BALDINI, MONETI e BARACCO

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 dicembre 1962*

Decorrenza giuridica delle assunzioni in ruolo degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, e di alcune categorie di insegnanti di educazione fisica

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Le assunzioni nei ruoli degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte nei limiti delle cattedre e dei posti determinati ai sensi del primo comma dell'articolo 19 e del settimo comma dell'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, hanno effetto giuridico dal 1º ottobre 1962.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 2.

Hanno effetto giuridico dal 1° ottobre 1962 anche le nomine degli insegnanti di educazione fisica iscritti nelle graduatorie dei concorsi previsti dal terzo comma dell'articolo 14 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, e dell'articolo unico della legge 28 aprile 1961, n. 400.

Gli iscritti nelle graduatorie di merito dei predetti concorsi saranno assunti in ruolo fino all'esaurimento di esse, utilizzando i posti disponibili e quelli non assegnati previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione del 18 agosto 1962, di attuazione della legge 28 luglio 1961, n. 831, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 18 settembre 1962.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 2.

Hanno effetto giuridico dal 1° ottobre 1962 anche le nomine degli insegnanti di educazione fisica assunti in ruolo in base ai concorsi previsti dal terzo comma dell'articolo 14 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, e successive modificazioni.

Gli insegnanti di educazione fisica aventi titolo alla partecipazione ai concorsi di cui al primo comma del presente articolo, e coloro che hanno conseguito l'abilitazione nella sessione indetta con decreto ministeriale 15 dicembre 1961, sono ammessi a domanda in apposite graduatorie da compilarli sulla base dei criteri adottati per i concorsi di cui al comma primo del presente articolo.

Coloro che raggiungono il punteggio minimo richiesto per l'inclusione nelle graduatorie di merito previste dal precedente comma sono assunti in ruolo.

Art. 3.

È riconosciuto valore abilitante ai diplomi conseguiti presso gli Istituti superiori di educazione fisica nell'anno accademico 1961-62.

È altresì riconosciuto valore abilitante all'attestato di idoneità conseguito entro il 31 dicembre 1962 a conclusione dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727. Lo stesso valore abilitante è riconosciuto all'attestato conseguito entro il 31 dicembre 1963 limitatamente per coloro che, per ragioni di legittimo impedimento, non abbiano potuto frequentare i cicli estivi già espletati o sostenere le relative prove di esame.